

## CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

### **Novità fiscali**

## **Percentuali compensazione agricoltura**

Con la Circolare 19/E del 6 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull'aumento delle percentuali di compensazione Iva per latte, bovini e suini a partire dal primo gennaio scorso per effetto di quanto previsto dall'ultima Legge di Stabilità. Il documento di prassi precisa che è il momento impositivo a fare da spartiacque tra vecchie e nuove aliquote di compensazione.

A tale riguardo, per individuare le percentuali di compensazione applicabili, ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, in base alle casistiche di operazioni poste in essere dalle imprese agricole, si rileva quanto segue:

- per i passaggi dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 da Parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti, alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l'anticipazione del momento impositivo attraverso l'emissione della fattura o il pagamento di acconti.

Di conseguenza, anche per le consegne effettuate nel corso dell'anno 2015, con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell'imposta.

- Nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori dei suddetti passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell'imposta, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Di conseguenza, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione e quindi della misura delle aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata. Nel caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura, atteso che l'imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa.

Pertanto, nel caso di consegne effettuate nel mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel successivo mese di gennaio (IVA da liquidare nel mese di gennaio, ovvero nel primo trimestre 2016), si applicheranno le nuove aliquote di compensazione. La medesima soluzione vale per i contratti di somministrazione, per i quali il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna del bene, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, e per le consegne dei beni con prezzo da determinarsi, atteso che ai sensi del DM 15 novembre 1975 la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo. Restano, anche in tali casi, ferme le disposizioni di cui al richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, qualora, anteriormente alla determinazione del prezzo, siano emesse fatture ovvero siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi.

## **Revoca pignoramento Equitalia**

In applicazione dell'art. 19 co. 1-quater del DPR 29.9.1973 n. 602, Equitalia sta provvedendo a recapitare, tramite PEC, lettere con cui comunica la revoca della procedura intrapresa di pignoramento dei crediti che il debitore vanta presso terzi. Nello specifico, viene indicato che, a fronte della concessione del piano di rateazione del debito tributario e del pagamento della prima rata, l'Istituto rinuncia all'esecuzione intrapresa, liberando le somme da qualunque vincolo da esso derivante.

L'iniziativa rappresenta una conseguenza diretta della norma sopra richiamata secondo la quale, a seguito del versamento della prima rata del piano di dilazione, l'Agente della Riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## **Rateazione Equitalia**

Per le posizioni debitorie fino a 50 mila euro, la cartella di pagamento includerà già tra gli allegati un piano di rateazione a disposizione del contribuente. E il taglio minimo della rata mensile scende da 100 a 50 euro, sempre per carichi iscritti a ruolo inferiori a tale soglia.

## Regime di vantaggio

I soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime di vantaggio potrebbero essere tenuti ad allegare UNICO 2016 PF il quadro VO della dichiarazione IVA. Per effetto della proroga disposta dal DL 192/2014, per il 2015, il regime di vantaggio ha cessato di essere un “regime naturale” per i soggetti che ne possedevano i requisiti, divenendo un regime facoltativo opzionale, espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta alla disciplina in materia di opzioni prevista dal DPR 442/97. Per effetto di ciò - sulla base della ris. Agenzia delle Entrate 67/2015 - i predetti soggetti, laddove non abbiano manifestato l’opzione per il regime agevolato nel modello di inizio attività (AA9/12), possono darne comunicazione, secondo le regole ordinarie, in UNICO 2016 PF, allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA (quadro VO, rigo VO34). Ciò, in ogni caso, non pregiudica l’utilizzo del regime, essendo determinante il comportamento concludente tenuto.

## Controllo riaddebito spese professionisti

Gli uffici procedono a verificare le spese sostenute per svolgere un incarico professionale che non risultino riaddebitate ai clienti in fattura. Tendenzialmente, il controllo inizia con l’invito ad esibire la documentazione contabile nei confronti di professionisti che, anche se congrui e coerenti agli studi di settore, risultano avere un’incidenza di costi sui compensi superiore, sia in termini di valore assoluto, sia in termini percentuali, a determinate soglie fissate annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

Le verifiche si concentrano sull’effettiva documentazione di costi sostenuti e sul rispetto del requisito di inerenza degli stessi per la legittima deducibilità dal reddito professionale. Se emerge che il professionista ha dedotto spese che - sebbene documentate e verosimilmente riconducibili all’attività professionale - non sono state immediatamente riaddebitate ai clienti in fattura, l’ufficio ne contesta la deducibilità per difetto di inerenza, poiché non avrebbero concorso a determinare il reddito imponibile.

Per opporsi a tali tipologie di accertamenti, uno strumento efficace potrebbe consistere nella precisazione, nella lettera di incarico che il cliente sottoscrive al conferimento, che il compenso stimato è comprensivo delle spese.

## Bonus occupazione

Chi assume giovani Neet che stiano svolgendo o abbiano già svolto un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio ha diritto a un incentivo d'importo tra 3 mila e 12 mila euro, fruibile già da questo mese in 12 rate mensili. Il bonus si applica in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante. Per accedervi serve una doppia istanza: di prenotazione e di conferma da fare all'Inps. A spiegarlo è lo stesso istituto nella circolare n. 89 del 24 maggio.

Il bonus fa parte del programma Garanzia giovani, rivolgendosi in particolare ai giovani Neet, ossia i giovani che non lavorano (inoccupati, inattivi e/o disoccupati) e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione. La disciplina, contenuta nel decreto direttoriale n. 16/2016 (si veda ItaliaOggi del 27 febbraio), riserva l'incentivo solo alle assunzioni effettuate nel corso di quest'anno, tra il 1° marzo e il 31 dicembre.

L'Inps precisa che l'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Pertanto dovrebbero essere ricompresi anche agli studi professionali.

## Accesso ispettori Inps

Con la circolare 76 del 9 maggio 2016 l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle ispezioni e agli accessi.

Al riguardo, si ribadisce che l'accesso va condotto secondo i principi di collaborazione e rispetto che devono caratterizzare i rapporti tra personale ispettivo e soggetto ispezionato, in modo tale da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività lavorativa in corso, ferme restando le finalità e le esigenze proprie dell'accertamento stesso.

Le verifiche devono essere eseguite sempre in due anche se nella prima fase possono agire anche più funzionari per identificare velocemente i lavoratori.

All'atto dell'accesso, il personale ispettivo ha l'obbligo di qualificarsi oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del citato D. L. n. 463/1983, con cui occorre interloquire ai fini dell'accertamento.

In osservanza al suddetto obbligo, occorre esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Istituto per l'esercizio delle specifiche funzioni ispettive, in mancanza del quale l'accesso non potrà aver luogo. Peraltro la sua mancata esibizione legittima il datore di lavoro ad opporsi all'effettuazione dell'accesso ispettivo, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

Il personale ispettivo è tenuto a conferire, laddove possibile, con il datore di lavoro e/o suo rappresentante, informandolo dello svolgimento della verifica e della facoltà di farsi assistere nel corso dell'accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni.

## **Agevolazioni immobili**

In relazione alla detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo dell'IVA pagata nel 2016, per l'acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, introdotta dal co. 76 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nella circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 è stato chiarito che può essere fruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il chiarimento differisce da quanto stabilito dalla norma che impone che le unità siano "cedute dalle imprese costruttrici delle stesse" ed estende, quindi, l'agevolazione anche alle abitazioni non nuove. Il bonus spetta anche alle pertinenze dell'abitazione (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l'acquisto avvenga contestualmente a quello dell'unità abitativa e che nell'atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale. Quando si acquista l'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa, oltre a questa nuova detrazione sul 50% dell'IVA pagata nel 2016, è possibile beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50%, prevista dall'art. 16-bis co. 3 del TUIR, prestando attenzione, tuttavia, al fatto che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Relativamente alla detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, infine, è stato chiarito che:

- per le spese sostenute per l'acquisto o l'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l'agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica;
- i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedergli.

**Scadenze**

<b>Data</b>	<b>Tipologia scadenza</b>
Giovedì 16	<b>IMU</b> Scadenza del primo acconto per l'anno 2016
Giovedì 16	<b>TASI</b> Scadenza del primo acconto 2016
Giovedì 16	<b>IRPEF</b> Versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016
Giovedì 16	<b>INPS</b> Versamento dei contributi Inps a percentuale sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti.
Giovedì 16	<b>DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO</b> Versamento del diritto annuale dovuto alla camera di commercio di appartenenza per i soggetti iscritti al Registro Imprese.
Giovedì 16	<b>IRAP</b> Versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016
Giovedì 16	<b>IVA</b> Versamento del saldo Iva 2015 per i soggetti che hanno optato per la trasmissione del modello in forma unificata insieme al modello unico.